



Organismo iscritto presso il Ministero della giustizia al n. 791 del Registro degli Organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del D.Lgs 28/2010

Via San. Filippo dei Bianchi n. 48 98122 Messina tel. 090 8969419 fax 090 8967617

email info@italianamediazione.it pec admin@pec.italianamediazione.it

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Articolo 1 – Premessa

L'applicazione del presente regolamento (“regolamento”) decorre dalla data del 09.12.2014.

Il regolamento di *Italiana Mediazione srl* (“organismo”) si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrative sul territorio italiano.

Le parti, d'intesa con *Italiana Mediazione srl*, possono concordare di apportare modifiche al regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile nei casi di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Avvio della procedura di mediazione

2.1 Richiesta di avvio

La richiesta di avvio è depositata in forma scritta, presso l'organismo, da una delle parti o congiuntamente da tutte le parti, utilizzando la modulistica per l'avvio della procedura predisposta da *Italiana Mediazione srl*, ovvero modulistica equipollente contenente gli elementi di cui al successivo comma..

Essa deve in ogni caso indicare l'organismo, la sede ove si chiede di svolgere la mediazione, le parti ed i loro eventuali rappresentanti e/o consulenti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, nonché il valore della controversia secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di disaccordo tra le parti sulla stima, *Italiana Mediazione srl* decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. Al riguardo, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Nell'ipotesi di controversia obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis e 2 del D.Lgs 28/2010 nella richiesta di avvio deve essere anche indicato il nominativo del difensore (o dei difensori) che assistono parte istante.

La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall'organismo come non pervenuta, sino alla data di effettiva regolarizzazione. E' di competenza esclusiva delle parti l'indicazione circa l'oggetto della controversia e le ragioni della pretesa, l'individuazione delle altre parti

chiamate in mediazione, l'indicazione dei loro recapiti, la determinazione del valore della controversia, la forma ed il contenuto di deleghe e procure, le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio ed alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia.

L'organismo prende contatto con le parti per la preparazione e la fissazione dell'incontro di mediazione entro quindici giorni dal deposito della richiesta di avvio.

2.2 Durata della mediazione

Il primo incontro di mediazione viene fissato non oltre trenta giorni dalla data di deposito dalla domanda. Detto incontro, ai sensi dell'art. 71 quater disp. att. c.c., può essere posticipato su istanza del condominio chiamato in mediazione.

La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dalla data di deposito della richiesta di avvio, ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissato dal giudice.

2.3 Avvio della mediazione

La mediazione si avvia dopo l'accettazione dell'incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all'art. 3.2.

2.4 Comunicazioni

Le comunicazioni tra l'organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, quali ad esempio, mail, fax, pec, raccomandata a.r., notifica a mezzo ufficiale giudiziario, ecc.

2.5 Presenza delle parti e rappresentanza

Ciascuna parte partecipa personalmente alla procedura di mediazione, potendo anche farsi rappresentare e/o assistere da un legale o da altra persona di fiducia.

Nei casi di obbligatorietà del procedimento di mediazione le parti devono essere assistite da avvocati per tutta la durata del procedimento.

Italiana Mediazione srl evidenzia che è fortemente consigliata la presenza personale della parte per il successo della mediazione.

Chi rappresenta la parte deve comunque essere fornito dei formali poteri di transigere, conciliare la controversia e quietanzare.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare.

Per i condomini è richiesta la partecipazione dell'amministratore di condominio, autorizzato dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136 secondo comma c.c..

L'assistenza legale è fortemente consigliata dall'organismo anche per i casi di non obbligatorietà (mediazione facoltativa).

2.6 Luogo di svolgimento della mediazione

La mediazione si svolge nelle sedi di *Italiana Mediazione srl* indicate nella domanda ovvero nelle sedi di altri organismi con i quali siano stati sottoscritti gli accordi di cui all'art. 7 comma 2 lettera c) del D.m. 180/2010 e successive modifiche.

Con il consenso di tutte le parti e del responsabile dell'organismo l'incontro di mediazione può essere stabilito, anche nel caso di incontri successivi al primo, in altro luogo ritenuto più idoneo.

Resta ferma nei casi di obbligatorietà l'obbligo di effettuare la procedura di mediazione presso una sede di Italiana Mediazione (ovvero nella sede di altro organismo con i quali siano stati sottoscritti gli accordi di cui all'art. 7 comma 2 lettera c) del D.m. 180/2010) sita nel circondario del giudice territorialmente competente per la controversia.

2.7 Modalità telematica di svolgimento della mediazione

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione.

Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail, pec, ecc.).

L'incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference, tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità.

Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza.

Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC – Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano a mezzo PEC l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione.

In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione delle firme e al successivo invio via PEC al mediatore che ne verifica la corrispondenza.

Articolo 3 – Nomina del mediatore e procedimento di Mediazione

3.1 Scelta e nomina del mediatore

Italiana Mediazione srl nomina il mediatore e/o i mediatori tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet <http://www.italianamediazione.it>, ovvero, nell'ipotesi di esistenza degli accordi di cui all'art. 7 comma 2 lettera c) del D.m. 180/2010 e successive modifiche, anche fra quelli dell'organismo con cui è stato sottoscritto l'accordo.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del d.m. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.

Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

Ad ogni singolo affare di mediazione l'organismo può assegnare uno o più mediatori quali tirocinanti.

Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Rimanendo invariate le indennità di mediazione, l'organismo può nominare, anche nel caso di incontri successivi al primo, un collegio di mediatori ovvero uno o più mediatori ausiliari, anche detti co-mediatori.

3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore

Il mediatore accetta l'incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità ed indipendenza e assumendosi l'obbligo di comunicare a *Italiana Mediazione srl* l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti.

Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi.

All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato da *Italiana Mediazione srl*.

Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

3.3 Cause di incompatibilità

Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali;

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento.

Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:

- qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.

Quando la mediazione è svolta dal responsabile della *Italiana Mediazione srl* alla sua eventuale sostituzione provvede il legale rappresentante dell'organismo.

3.4 Informalità del procedimento di mediazione

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e/o separati con le parti. Alcune fasi della Mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, con il consenso delle parti.

Nel primo incontro di mediazione il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. In caso contrario il mediatore redige verbale negativo.

Il mediatore può aggiornare l'incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

3.5 Proposta del mediatore

Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione.

Se le parti gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, che è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In accordo con le parti, *Italiana Mediazione srl* può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

Nei casi di controversie nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 bis e 2 del D.Lgs. 28/2010, su richiesta anche di solo una parte, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. Le parti devono far pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In ogni caso la proposta non può fare alcun riferimento alle dichiarazioni rese o comunque acquisite nel corso del procedimento.

Articolo 4 – Conclusione della mediazione

La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l'organismo.

Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano, successivamente al saldo dell'indennità di mediazione.

Se è raggiunto un accordo amichevole o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all'art. 3.5, al processo verbale è allegato rispettivamente il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore ovvero la proposta formulata dal mediatore e la dichiarazione di accettazione delle parti.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tale ipotesi gli avvocati attesteranno e certificheranno la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento, del rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'organismo.

In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell'eventuale proposta non accettata.

Il mediatore, nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis e 2 del D.Lgs. 28/2010, svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2010.

Articolo 5 – Scheda per la valutazione del servizio

Al presente regolamento è allegata la Scheda di valutazione del servizio (Allegato 3) che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa al Responsabile della *Italiana Mediazione srl* con le modalità di cui all'art. 2.4.

Articolo 6 – Riservatezza – privacy – accesso agli atti – inutilizzabilità e segreto professionale

Articolo 6.1 – Dovere di riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, le parti, gli avvocati ed i consulenti, i tirocinanti, sono tutti tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Articolo 6.2 – Privacy

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6.3 – Accesso agli atti

Fermo restando quanto indicato all'art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo, anche telematico, tenuto a cura dell'organismo.

Articolo 6.4 – Inutilizzabilità e segreto professionale

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Articolo 7 – Indennità per il servizio di mediazione

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 per le controversie sino ad € 250.000,00 e di € 80,00

per le controversie di valore superiore ad € 250.000,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella (Allegato 1) al presente regolamento.

4. L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come indicato nell'Allegato 1:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs 28/2010 e successive modifiche;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis e 2, del D.Lgs 28/2010 non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente comma ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessuna indennità è dovuta per l'organismo di mediazione, ad eccezione delle spese di avvio e delle spese documentate;

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 bis e 2 del D.Lgs 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più

mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Le indennità base di cui alla tabella si applicano in tutte le mediazioni sia quelle obbligatorie di cui al D.Lgs 28/2010 che in quelle volontarie, contrattuali ovvero delegate dal Giudice.

14. Agli importi indicati nella Tabella annessa al presente regolamento deve essere applicata l'I.V.A. in base all'aliquota vigente.

15. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis e 2 del D.Lgs n. 28/2010, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115.

16. A tal fine, la parte che intenda accedere al beneficio deve depositare presso la segreteria dell'Organismo apposita istanza, contenente le indicazioni del procedimento per il quale chiede di essere esonerata dal pagamento delle indennità, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autentica dallo stesso mediatore, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al citato DPR n. 115/2002.

17. A richiesta dell'Organismo, la parte dovrà inoltre depositare, a pena d'inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato

Articolo 7.2 – Versamento spese di avvio del procedimento

Le spese di avvio del procedimento sono versate dall'istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento.

Articolo 7.3 – Versamento spese di mediazione

Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura.

L'eventuale parte di indennità non versata prima dell'incontro, insieme agli eventuali aumenti, devono essere corrisposti al termine della procedura.

L'avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di mancata partecipazione e del verbale sia positivo che negativo.

L'organismo estende le riduzioni previste per le materie obbligatorie, di cui all'art. 5 comma 1 bis e 2 del D.Lgs. 28/2010, a tutte le procedure di mediazione.

Articolo 7.4 – Altre spese

Dovranno essere corrisposte le spese vive documentate per il servizio di invio della convocazione, accertamenti anagrafici, visure, copisteria ed altri servizi richiesti dalle parti che saranno, quindi, da ritenersi oneri aggiuntivi rispetto all'indennità di mediazione.

Articolo 7.5 – Benefici fiscali

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500,00.

In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000,00.

Articolo 7.6 – Riproposizione di mediazione conclusa con mancato accordo;

L'Organismo nell'ipotesi in cui una mediazione si concluda con un verbale di mancato accordo e tutte le parti congiuntamente, successivamente alla definizione, comunichino nei 12 mesi successivi di avere comunque raggiunto un accordo e di volere formalizzarlo in un verbale di mediazione, applicherà alla nuova mediazione presentata le sole spese di avvio e l'incremento di un quarto per il successo della mediazione.

Articolo 8 Accordi fra organismi

Italiana Mediazione potrà avvalersi, così come previsto dall'art. 7 comma 2 lettera c) del D.m. 180/2010 e successive modifiche, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché potrà utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art.9 – Regole finali e rinvio

In caso di sospensione o cancellazione di *Italiana Mediazione srl* dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 180/2010 i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

In caso di mancato accordo tra le parti l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da *Italiana Mediazione srl*.

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana

ALLEGATO I°

Tabella delle indennità

(gli importi indicati sono da intendersi oltre i.v.a. e per ciascuna parte)

Valore della lite	Spese avvio	Spese di mediazione	Maggiorazione per conciliazione (1/4 indennità)	Maggiorazione per formulazione proposta e/o particolare complessità (1/5 indennità). Non applicabile alle materie di cui art. 5 comma 1 D.lgs 28/2010
Fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 10,00	€ 8,00
Da € 1.001,00 fino a € 5.000,00	€ 40,00	€ 85,00	€ 21,25	€ 17,00
Da € 5.001,00 fino a € 10.000,00	€ 40,00	€ 155,00	€ 38,75	€ 31,00
Da € 10.001,00 fino a € 25.000,00	€ 40,00	€ 240,00	€ 60,00	€ 48,00
Da € 25.001,00 fino a € 50.000,00	€ 40,00	€ 395,00	€ 98,75	€ 79,00
Da € 50.001,00 fino a € 250.000,00	€ 40,00	€ 660,00	€ 165,00	€ 132,00
Da € 250.001,00 fino a € 500.000,00	€ 80,00	€ 1.000,00	€ 250,00	€ 200,00
Da € 500.001,00 fino a € 2.500.000,00	€ 80,00	€ 1.900,00	€ 475,00	€ 380,00
Da € 2.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 2.600,00	€ 650,00	€ 520,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 4.600,00	€ 1.150,00	€ 920,00

**ALLEGATO II°
CODICE ETICO**

Codice europeo di condotta per mediatori

I mediatori di *Italiana Mediazione srl* aderiscono al codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato III°

Scheda di valutazione del servizio di mediazione di Italiana Mediazione srl

Sede _____

Prot. n. ____/ ____

Data _____

Mediatore _____

Scala di valutazione: 1=valore minimo - 5=valore massimo

1. VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale.

1 2 3 4 5

2. La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad un tribunale?

1 2 3 4 5

2. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura.

1 2 3 4 5

2. Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione.

1 2 3 4 5

3. VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

1. Competenza del mediatore nella gestione del conflitto e della procedura.

1 2 3 4 5

2. Abilità del mediatore nel facilitare una soluzione per la composizione della lite.

1 2 3 4 5

4. IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Luogo, data

Firma